

**IPOTESI DI ACCORDO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DEL VENETO**

Il giorno 21 settembre 1998, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra:

- la CONFARTIGIANATO del Veneto, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero anche in veste di Presidente di categoria e dai Presidenti dei Consigli Direttivi regionali dell' Edilizia ed Affini Quinto Dalla Libera e Luigi Peloso, dai signori Luca De Lazzari, Angelo Rizzante, Paolo Porelli, Piero Buogo, Roberto Ferrari, Oscar Rigoni, Danilo Forlin e Mirko Rossini assistiti dal Segretario generale Renato Mason e dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Francesco Rizzardo;
- la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Renato Moro, assistito dal Segretario generale Adriano Buoso, dal Presidente regionale della ASSOEDILI CNA Marcello Splendore dai dirigenti ASSOEDILI ed ANSE Roberto Strumendo, Massimo Collesei, Roberto Righetti, Marino Colbertaldo e Flavio Ballan e dai signori Sandro Martin, Mauro Tosi e Giuseppe Signori e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la CASA Veneto, rappresentata dal Presidente Daniele Tollin, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;



e

- la FILCA CISL regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Franco Lorenzon e dai signori Stefano Bellumat, Romeo Cagno, Alessandro Pavanello, Bruno Silvestrin, Giuliano Pizzo e Armando Capovilla;
- la FILLEA CGIL regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Paola Battaglia e dai signori Giuseppe Colferai, Salvatore Vargiu, Michele Carpinetti, Donato Ianaro, Luigi De Crescenzo e Ezelino Fratorti;
- la FENEAL UIL regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin e dai signori Valerio Zanin, Omero Cazzaro e Modesto Cavedon

viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro ai sensi di quanto previsto dall' art 42 del CCNL 27 ottobre 1995.

Visto

- il punto 2. "Livello regionale" del titolo "Sistema contrattuale" del CCNL 27.10.95
- l' art. 42 "Contrattazione di secondo livello" del CCNL 27.10.95;
- l' accordo nazionale 14.4.97;
- l' accordo regionale 28.11.94 sulle prestazioni e assistenze extracontrattuali delle Casse Edili artigiane;
- l' accordo regionale 12.12.97

Premesso

- Che la contrattazione nazionale del settore edile artigiano ed affini contempla una



contrattazione di secondo livello regionale.

- Che il settore edile artigiano veneto ha da oltre 10 anni costruito un sistema di casse edili regionali artigiane
- Che i processi di mobilità territoriale e di omogeneizzazione del mercato del lavoro edile nell'ambito della regione spingono nella direzione del raggiungimento di trattamenti sempre più omogenei all'interno della regione.
- Che appare opportuno semplificare e dettare regole chiare e trasparenti sia per i lavoratori sia per le imprese del Veneto ed anche per assicurare così una corretta applicazione della clausola sociale contro forme di lavoro nero o irregolare.
- Che appare importante impegnare tutti i soggetti politici e sindacali per conseguire l'obiettivo della reciprocità nei sistemi bilaterali di tutela del settore Edile.

Le parti concordano quanto segue:

#### **Art. 1 Sfera di applicazione**

Il presente contratto vale in tutto il territorio della Regione Veneto per i dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 27.10.95.

#### **Art. 2 Decorrenza e durata**

Il presente contratto decorre dal 1 ottobre 1998 e avrà validità sino al 31.12.2001.

#### **Art. 3 Accordi integrativi provinciali previgenti**

Le parti dichiarano che il presente accordo assorbe e sostituisce con effetto 1.10.98 tutti gli accordi integrativi provinciali precedenti che pertanto, con pari data, cesseranno di avere vigore salvo quanto disposto dall'art. 13 "Specificità territoriali"

#### **Art. 4 Appalto e subappalto**

Nel caso di esecuzione di lavori in appalto o in subappalto le imprese di cui sopra sono tenute alla applicazione del CCNL 27.10.95 (con particolare riferimento alle disposizioni previste all'art. 18) e del presente CCRIL, comprese le disposizioni contrattuali e di legge relative alle Casse Edili artigiane (CEAV - CEVA) ed all'Organismo Paritetico Territoriale Regionale.

#### **Art. 5 Adesione alle Casse Edili**

Alle Casse Edili CEAV - CEVA aderiscono le imprese che applicano il CCNL 27.10.95 ed il presente contratto

Le parti firmatarie il presente accordo ribadiscono la volontà di perseguire l'unificazione di CEAV e CEVA da raggiungersi entro 30.9.2000.

#### **Art. 6 Adeguamento contribuzioni alle Casse Edili**

Dall'1.10.98 la contribuzione alle Casse Edili (CEAV e CEVA) a carico delle imprese verrà incrementata dello 0,90%. Tale incremento sarà destinato:

- quanto allo 0,20% per quota prestazioni e assistenze;
- quanto lo 0,70% per le iniziative sulla sicurezza prevista all'art 12 "Ambiente e Sicurezza" che segue ed in attuazione dell'accordo regionale 12.12.97

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Q. Jura", "Pavlo", "A. A.", "P. P.", "M. M.", "L. L.", "S. S.", "D. D.", "E. E.", "F. F.", "G. G.", "H. H.", "I. I.", "K. K.", "L. L.", "M. M.", "N. N.", "O. O.", "P. P.", "Q. Q.", "R. R.", "S. S.", "T. T.", "U. U.", "V. V.", "W. W.", "X. X.", "Y. Y.", "Z. Z."]*

**Art. 7 Indennità territoriale di settore**

A decorrere dal 1° ottobre 1998 l' indennità territoriale di settore è fissata nelle seguenti misure lorde orarie:

4° livello - Operaio specializzato provetto	1.350,80
3° livello - Operaio specializzato	1.257,55
2° livello - Operaio qualificato	1.120
1° livello - Operaio comune	982,46

Tali importi assorbono, fino a concorrenza, eventuali importi corrisposti a titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali.

**Art. 8 Recupero differenziale per le province di Venezia e Verona**

Fatto salvo quanto previsto da eventuali accordi provinciali da raggiungersi entro il 31.10.98, la differenza tra le indennità territoriali in atto nelle province di Venezia e Verona e l' indennità regionale di cui all' articolo precedente sarà recuperata nei tempi e nelle misure seguenti:

- 1/3 dall' 1.10.1998
- 1/3 dall' 1.1.1999
- 1/3 dall' 1.1.2000

Pertanto l' ITS avrà i seguenti valori:

	dall' 1.10.98	
	VENEZIA	VERONA
4°Liv	787,51	785,67
3°Liv	734,54	732,82
2°Liv	661,66	660,08
1°Liv	584,92	583,51

	dall' 1.1.99	
	VENEZIA	VERONA
4°Liv	1069,15	1068,24
3°Liv	996,04	995,19
2°Liv	890,83	890,04
1°Liv	783,69	782,98

	dall' 1.1.2000	
	VENEZIA	VERONA
4°Liv	1350,80	1350,80
3°Liv	1257,55	1257,88
2°Liv	1120	1120
1°Liv	982,46	982,46

Qualora nelle singole realtà aziendali fosse riconosciuta un ITS superiore quest'ultima verrà mantenuta finché i valori della tabella non supereranno i valori in atto.

Nell' ipotesi di riconoscimento di assegni ad personam od altri elementi retributivi, purché non esplicitamente attribuiti per merito, si procederà in occasione degli aumenti dell' ITS all' assorbimento di tali elementi fino a concorrenza.

### Art. 9 Elemento Economico Territoriale

E' istituito, in base a quanto stabilito dall' accordo nazionale 14.4.97, un Elemento Economico Territoriale regionale di settore (di seguito denominato EET ), che non incide sul TFR, con le caratteristiche di cui all' art. 2 del D.L. n° 67 del 25.3.97 convertito in legge n° 135/97, collegato all' andamento produttivo dell' Edilizia artigiana veneta relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000.

Il valore dell' EET è determinato, per ogni anno di maturazione, nelle misure mensili/orarie sotto indicate, e sarà corrisposto mensilmente per 14 mesi per gli impiegati mentre per gli operai sarà corrisposto per ogni ora retribuita, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno:

#### IMPIEGATI (importi mensili)

anno	1999	2000	2001
Livelli			
7°	89.900	89.900	89.900
6°	78.600	78.600	78.600
5°	65.300	65.300	65.300
4°	60.500	60.500	60.500
3°	56.600	56.600	56.600
2°	50.000	50.000	50.000
1°	43.800	43.800	43.800

#### OPERAI

Livelli	1999		2000		2001	
	mese	ora	mese	ora	mese	ora
4°	60.500	349,71	60.500	349,71	60.500	349,71
3°	56.600	327,16	56.600	327,16	56.600	327,16
2°	50.000	289,01	50.000	289,01	50.000	289,01
1°	43.800	253,17	43.800	253,17	43.800	253,17

L' EET verrà erogato a partire dal mese di gennaio 1999, 2000, 2001, solo se la verifica relativa all' anno edile precedente (1° ottobre -30 settembre) - che verrà effettuata in uno specifico incontro tra le parti da tenersi in linea di massima nel mese di dicembre di ciascun anno - darà esito positivo per almeno due dei quattro parametri sotto elencati:

- numero delle imprese iscritte alle Casse Edili artigiane non inferiore del 5% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;
  - numero dei lavoratori iscritti alle Casse Edili artigiane non inferiore del 10% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;
  - numero delle ore denunciate alle C.E. artigiane e relativo monte salari non inferiore al 10% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;
  - numero degli addetti al settore iscritti alle liste di mobilità e numero dei lavoratori in cig speciale edilizia non superiore al 5% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;
- Stante la sperimentality del presente istituto le parti convengono di procedere alla verifica, dopo un biennio, dei parametri sopraindicati. Tale verifica potrà individuare ulteriori indicatori e/o adeguare quelli esistenti per l' analisi dell' andamento del settore e dei suoi risultati anche in sostituzione di quelli già fissati nel presente CCRIL.

*Q. L. L.*

*No 11 G. L. L.*

*Paolo*

*Dei 4 punti*

L' EET sarà assoggettato ad accantonamento presso le Casse Edili.

#### **Art. 10 Una Tantum**

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo ed assunti prima dell' 1.4.98 sarà erogata, con la retribuzione del mese di ottobre 1998, a titolo di una tantum, la cifra lorda di lire 300.000 per gli operai ed impiegati e di lire 210.000 per gli apprendisti.

Da tali importi saranno detratte quali acconti le eventuali somme corrisposte a titolo di anticipi su futuri aumenti contrattuali.

L' una tantum non sarà corrisposta ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: essa verrà pertanto ridotta di lire 50.000 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo di cui al 1° comma.

La quantificazione dell' una tantum è stata effettuata dalle parti in via onnicomprensiva di ogni sua quota di incidenza; pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere.

#### **Art. 11 Mensa - Trasporto - Trasferta - Pernottamento**

Per meglio rispondere alla particolare realtà del settore con lavorazioni svolte spesso all' aperto, con frequenti variazioni delle sedi di lavoro in cantieri normalmente decentrati ed a volte distanti rispetto alla sede dell' impresa e con particolari problemi organizzativi rispetto all' eventuale trasporto e vitto delle maestranze, le parti hanno definito la specifica ed articolata regolamentazione di cui ai successivi capoversi. Tale normativa contempla ed esaurisce in modo complessivo quanto previsto dal CCNL 27 ottobre 1995 relativamente all' art. 42 "Accordi locali" ed all' art. 25 "Trasferta" in tema di mensa, trasporto e trasferta con o senza pernottamento e limiti territoriali della stessa.

Il trattamento complessivo che segue assorbe tutti i trattamenti in atto agli stessi titoli.

Il lavoratore ha l' obbligo di trovarsi sul posto di lavoro dall' ora stabilita per l' inizio a quella fissata per la fine del lavoro stesso senza ulteriori oneri per l'azienda.

##### *11.1. Mensa*

A far data dal 1.10.98 al lavoratore addetto all' attività in un cantiere posto all' interno del territorio comunale\* e fino a 10 chilometri dalla sede dell' impresa spetta la fornitura del pasto con costo a carico dell' impresa pari al 100% della spesa con un massimo di lire 10.240. Tale cifra sarà automaticamente adeguata all' incremento del limite di esenzione contributiva prevista dalla legge per indennità sostitutiva di mensa. \*

La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana.

##### *11.1bis Indennità sostitutiva di mensa*

Ove non sia possibile l' attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva giornaliera almeno di lire 3.500 a partire dal 1.10.98 e almeno di lire 4.000 a partire dal 1.10.99.

I predetti importi non si considerano utili ai fini dell' accantonamento alle Casse Edili artigiane.

La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall' impresa non intendano usufruirne.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Large handwritten signatures at the bottom of the page]*

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente punto 1. e 1.bis trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta.

### 11.2 Trasporto

Nell' ipotesi in cui ai lavoratori spetti il trattamento di cui al punto 11.1 (Mensa) ai medesimi, previa comunicazione all' impresa, verrà riconosciuto il rimborso dei biglietti o dell' abbonamento al mezzo pubblico.

### 11.3. Trasferta

Per i cantieri più lontani, l' impresa garantirà un' indennità di trasferta che compensa gli ulteriori costi che il lavoratore sostiene, per viaggio, trasporto oltre alla fornitura del pasto.

Tali indennità comunque non sono dovute nel caso il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell' operaio o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Il trattamento di trasferta è differenziato secondo la distanza dalla sede dell' azienda nelle seguenti misure e modalità.

All' operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dai confini comunali e oltre 10 chilometri dalla sede dell' impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

a) cantiere situato fuori Comune e oltre 10 Km dalla sede dell' impresa e fino a 20 Km: almeno lire 18.000 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa.

Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di lire 15.000 l' azienda corrisponderà inoltre una diaria pari a lire 3000 ;

Tale diaria di lire 3.000 verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa..

b) cantiere situato oltre 20 Km e fino a 35 Km: almeno lire 22.000 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di lire 15.000, l' azienda corrisponderà inoltre una diaria pari a lire 7.000;

Tale diaria di lire 7.000 verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa .

c) cantiere situato oltre 35 Km: almeno lire 27.000 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa.

Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di lire 15.000, l' azienda corrisponderà inoltre una diaria pari a lire 12.000.

Tale diaria di lire 12.000 verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.

In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso l' azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzo di proprietà di un lavoratore.

25.

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità:

- a) utilizzo autorizzato dall' impresa dell' auto propria: lire 470 al chilometro;
- b) utilizzo auto propria per trasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 570 lire al chilometro;
- c) lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: lire 100 al chilometro.

Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall' impresa ad utilizzare mezzi pubblici di trasporto.

#### 11.4. Pernottamento in luogo

In caso di pernottamento in luogo disposto dall' impresa non sono dovuti i trattamenti previsti dal precedente punto 11.3, fatto salvo il riconoscimento all' operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuto una diaria di lire 10.000 per ogni giorno di trasferta a titolo di rimborso forfetario per le maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto ed alloggio.

Al lavoratore verrà inoltre riconosciuta una indennità giornaliera di viaggio per il primo ed ultimo giorno di trasferta con pernottamento, pari alla retribuzione oraria ordinaria delle ore di viaggio occorrenti a raggiungere il cantiere all' andata e la sede dell' impresa al ritorno.

#### Art. 12 Ambiente e Sicurezza

Le parti concordano che a far data dal 1.10.98 verrà versata dalle imprese su un apposito fondo costituito presso le Casse Edili la percentuale dello 0,70% del monte salari per iniziative specifiche sulla sicurezza.

Tale versamento sostituisce a partire dall' anno 1998 la somma di lire 10.000 per ogni dipendente in forza di cui al CCNL 27.10.95 e all' accordo regionale del 12.12.97

Le parti convengono che sperimentalmente le somme raccolte siano destinate alle seguenti attività attribuite all' organismo paritetico territoriale regionale:

- fornitura protettori individuali;
- verifica in cantiere delle norme vigenti in materia di prevenzione e di igiene;
- progettazione di moduli formativi specifici;
- elaborazione di materiali didattici, illustrativi ed informativi;
- attuazione dell' accordo 12.12.97

Con riferimento all' attuazione dell' accordo di cui sopra le parti si attiveranno per la costruzione di un sistema unitario di settore, di rappresentanti territoriali per la sicurezza, individuandone - con tutte le parti interessate firmatarie di contratti collettivi del settore edile nel Veneto - modi, tempi e procedure di costituzione e di effettivo funzionamento.

In questo quadro le organizzazioni sindacali dei lavoratori procederanno alla nomina di tali rappresentanti.

Le parti si impegnano a definire statuto e regolamento dell' organismo paritetico territoriale regionale entro il 31.10.98.

#### Art. 13 Specificità territoriali

Per quanto concerne esclusivamente trattamenti relativi a: lavori in alta montagna, in galleria, abiti di lavoro/indumenti, attrezzi di lavoro, linee elettriche e telefoniche, orario di lavoro/ferie/riposi compensativi in corso d' anno, in prospettiva di una loro


armonizzazione regionale, che le parti si impegnano a realizzare entro il 31.12.98, si fa riferimento alle discipline artigiane in atto nelle singole province.  
Le parti sono impegnate in tale trattativa a definire le specificità territoriali di Venezia (Isole e Centro Storico)

**Art 14 Informazioni - Osservatorio**


Le parti si riservano di definire entro il 31.12.98 un apposito accordo in materia e di perfezionare la regolamentazione di cui all' art.4 del presente accordo (Appalto e subappalto).

Letto firmato e sottoscritto


CONFARTIGIANATO del Veneto




CNA del Veneto




CASA del Veneto



FILCA CISL del Veneto



FILLEA CGIL del Veneto



FENEAL UIL del Veneto



Roberto Tognoli

